

Libro Primo
Dei reati militari, in generale

Titolo I
Della legge penale militare

Art. 1. Persone soggette alla legge penale militare. – La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.

●●●● GIURISPRUDENZA

SOMMARIO: a) *Militare in espiazione di pena*;
b) *Nozione di militare*;
c) *Luogo di non luogo a procedere*.

a) Militare in espiazione di pena.

◆ La sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità di militare comporta l'esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena, giacché, in tempo di pace, la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata al duplice limite della natura militare dei reati presi in esame e dell'appartenenza alle Forze Armate degli autori di quei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi. * Cass. pen., sez. I, 23 dicembre 1996, n. 6308 (c.c. 28 novembre 1996), Della Penna. [RV206347]

b) Nozione di militare.

◆ L'art. 6 D.L.vo Lgt. 21 marzo 1946 n. 144, contenente norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, non può ritenersi né implicitamente abrogato dall'art. 103, comma terzo, Cost., né incompatibile con esso. Conseguentemente, al giudice militare, sia pure nell'ambito della specifica competenza attribuitagli dalla Costituzione, va riconosciuto il carattere di giudice naturale preconstituito per legge, anche in relazione ai reati contro le leggi e gli usi di guerra, commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche, secondo quanto già previsto dagli artt. 13 e 185 c.p.m.g. (Fattispecie

relativa a conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare, insorto nel procedimento penale contro l'ex ufficiale delle SS naziste Erich Priebeke, accusato dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto in Roma il 24 marzo 1944). * Cass. pen., sez. I, 12 febbraio 1997, n. 897 (c.c. 10 febbraio 1997), confl. giurisd. in proc. Priebeke. [RV206875]

c) Sentenza di non luogo a procedere.

◆ Non sussiste il conflitto quando uno dei due giudici abbia pronunciato un provvedimento rientrante nella sfera delle sue attribuzioni e caducativo del presupposto della giurisdizione (nella specie è stato riconosciuto insussistente il conflitto sollevato da un procuratore militare in relazione alla circostanza che, in un procedimento a carico d'un militare imputato d'un reato militare e nel quale era coimputato – per concorso nel medesimo reato – un estraneo alle forze armate, il pretore, con decreto di archiviazione, aveva dichiarato non doversi procedere contro il coimputato estraneo alle forze armate, escludendo così l'anzidetto concorso). * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 22 ottobre 1977, n. 5, in *Rep.* 1979, 326.

Art. 2. Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato». – Il presente codice comprende:

- 1) sotto la denominazione di militari, quelli dell'esercito, della marina, della aeronautica, della guardia di finanza, [della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ⁽¹⁾], del Corpo di polizia dell'Africa italiana ⁽²⁾ e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari;
- 2) sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate.

⁽¹⁾ Per la soppressione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale si veda il R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16, convertito nella L. 5 maggio 1949, n. 178.

⁽²⁾ Per la soppressione del corpo di polizia dell'Africa italiana si veda il D.L.vo Lgt. 15 febbraio 1945, n. 43.

Art. 3. Militari in servizio alle armi. – Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

- 1) relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del prov-

vedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;

2) relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.

L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva ⁽¹⁾, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.

⁽¹⁾ Per la sostituzione di "carcerazione preventiva" e "detenzione preventiva" con "custodia cautelare" si veda l'art. 11 della L. n. 398 del 28 luglio 1984, recante le nuove norme in tema di diminuzione dei termini di carcerazione cautelare.

●●● GIURISPRUDENZA

SOMMARIO: a) *Apologia del terrorismo islamico su Facebook;*

b) *Arruolamento per fini di terrorismo internazionale;*

c) *Categorie di ufficiali;*

d) *Congedo formale;*

e) *Oggettiva determinazione;*

f) *Profili costituzionali;*

g) *Rapporti con la giurisdizione militare.*

a) *Apologia del terrorismo islamico su Facebook.*

◆ Integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l'inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siro-iracheno e all'Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazio-

ne jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la liberazione dell'indagato, escludendo la rilevanza apologetica di alcune videoregistrazioni postate sul profilo Facebook tra le quali alcune, riguardanti il conflitto bellico siro-iracheno, prive di espliciti riferimenti all'Isis e alla matrice islamica radicale che ispirava le sue azioni, ma altre inneggianti esplicitamente alla jihad e al martirio). * Cass. pen. sez., I, 15 maggio 2017, n. 24103 (c.c. 4 aprile 2017), P.M. in proc. Dibrani. [RV270604]

b) *Arruolamento per fini di terrorismo internazionale.*

◆ Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), la nozione di "arruolamento" non può farsi coincidere con quella desumibile dall'analoga espressione contenuta nell'art. 244 c.p. (che punisce chi "fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra"), dovendosi escludere che nell'ipotesi prevista dall'art. 270 quater sia necessario l'inquadramento dell'arruolato in una vera e propria struttura di tipo militare, dovendosi invece ritenere, anche alla luce dell'espresso riferimento operato dalla norma incriminatrice alle finalità di terrorismo, che il concetto di "arruolamento" corrisponda a quello di "ingaggio", inteso come il raggiungimento di un "serio accordo" tra il soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza o di sabotaggio, con finalità di terrorismo, ed il soggetto chiamato ad aderire ad una tale proposta; raggiungimento, quello anzidetto, che segna pertanto il momento consumativo del reato; il che, peraltro, non esclude la configurabilità del tentativo punibile, ove il proponente, pur ponendo in essere una condotta idonea ed univocamente diretta ad ottenere l'adesione del destinatario, non consegua tale risultato. * Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699.

c) *Categorie di ufficiali.*

◆ Ai fini della soggezione alla legge penale militare non può essere considerato «militare in servizio» l'ufficiale in congedo inserito, come tale, nella categoria degli ufficiali della riserva,

soggetti ad obbligo di servizio soltanto in tempo di guerra (artt. 3, comma 3, e 62 della L. 10 aprile 1954, n. 113). (Nella specie trattavasi di ufficiale di marina posto in congedo e quindi richiamato in servizio per assumere le funzioni di direttore del museo storico navale di Venezia, istituito con R.D. 8 febbraio 1923, n. 1065 e riordinato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1143). * Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1996, n. 6019 (c.c. 23 novembre 1995), P.G. Trib. mil. Padova in proc. Gottardi. [RV203270]

◆ Un ufficiale, comandante in servizio di un corpo militare (nella specie Ispettore generale del Corpo militare della Croce Rossa italiana) deve considerarsi militare in servizio alle armi, come tale assoggettato alla giurisdizione penale militare. * Cass. pen., sez. I, 3 luglio 1995, Morichetti, in *Rass. giust. milit.*, nn. 3-4/1995, pag. 143.

d) Congedo formale.

◆ Costituisce inescusabile errore sulla legge penale, e più precisamente sul principio sancito dall'art. 3 n. 2 c.p.m.p. – alla cui stregua ai militari di truppa la legge penale militare si applica sino al momento in cui, inviati in congedo si presentano alla competente autorità del comune di residenza – il convincimento che la data stabilita per il congedamento dal servizio coincida con quella di cessazione degli obblighi del servizio. (Fattispecie in cui il militare, imputato di reato di assenza dal servizio, aveva eccepito di aver ritenuto che i suoi obblighi di servizio cessassero con la data calcolata per il congedamento, senza necessità del formale provvedimento di invio in congedo). * Corte mil. app., 9 marzo 1983, Troiano, in *Rass. giust. milit.* 1983, 302.

e) Oggettiva determinazione.

◆ Il militare, nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di riforma, è soggetto alla legge penale militare fino a che il provvedimento non sia eseguito (con l'invio in congedo assoluto) da parte del comandante di corpo. * Trib. supr. mil., 15 aprile 1977, n. 110, Tagliamonti, in *Rass. giust. milit.* 1977, 429.

f) Profili costituzionali.

◆ Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, n. 2), 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'articolo 147 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Ae-

ronautica) sollevata in riferimento agli articoli 3 e 103, terzo comma, della Costituzione. * Corte cost., 26 marzo 1998, n. 73.

g) Rapporti con la giurisdizione militare.

◆ È logico e coerente con ogni principio di ragionevolezza che il momento in cui, in concreto, si realizza la pretesa dello Stato alla prestazione obbligatoria del servizio militare da parte del cittadino e correlativamente il dovere di questi a prestarlo, coincida, come dispone l'art. 3, comma 1, n. 2 c.p.m.p., con il momento in cui, ai fini della sottoposizione alla giurisdizione militare, si determina l'assunzione dello *status* di militare in servizio. * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 21 maggio 1983, n. 7523, Andreis.

Art. 4. Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. – (Omissis). (¹).

(¹) *Questo articolo deve considerarsi abrogato poiché la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è stata sciolta con il R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16, convertito nella L. 5 maggio 1949, n. 178.*

Art. 5. Militari considerati in servizio alle armi. – Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

- 1) gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, a' termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;
- 2) i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
- 3) i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
- 4) i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
- 5) i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva (¹) in carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
- 6) ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

(¹) *Si veda la nota (¹) all'art. 3.*

●●● GIURISPRUDENZA

Status del chiamato alle armi.

◆ Ai fini della soggezione alla legge penale militare, non può essere considerato «militare in

servizio alle armi» il soggetto arruolato, ma privo di servizio in quanto sottoposto a giudizio di rivedibilità; di conseguenza la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad incriminazione per il reato di simulazione di infermità). * Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 7353 (c.c. 20 dicembre 2006), P.M. in proc. Tartarotti. [RV236238]

◆ Lo *status* di militare acquisito in forza dell'arruolamento si perde solo nel caso di presentazione di domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile e di accoglimento dell'istanza. Il ripristino di quello *status* è inoltre possibile quando si realizzano le condizioni previste dagli artt. 6 e 9, L. 15 dicembre 1972, n. 772 (norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza). Ne deriva che nelle more della chiamata alle armi continua l'appartenenza alle forze armate e l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali militari. * Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1989, n. 13211 (ud. 12 luglio 1988), La Rosa.

Art. 6. Militari richiamati in servizio alle armi. – Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell'articolo 3.

Art. 7. ⁽¹⁾ Militari in congedo non considerati in servizio alle armi. – Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89 *bis* (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e

nell'art. 98 (istigazione ed offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89 *bis*.

Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice;

2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari) e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo codice;

3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 R.D. 28 luglio 1932, n. 1365.

⁽¹⁾ *Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 23 marzo 1956, n. 167, recante modifiche al c.p.m.p.*

●●●● GIURISPRUDENZA

Ufficiali in posizione ausiliaria.

◆ Agli ufficiali in congedo, sia pure collocati in ausiliaria, è applicabile il codice penale militare solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 429 del 1992 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare «le persone alle quali è applicabile la legge penale militare», anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato e ha ritenuto che non possa rispondere del reato di collusione un ufficiale della guardia di finanza collocata in ausiliaria che ricopra l'ufficio di ispettore del Secit). * Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 1998, n. 2326 (ud. 17 dicembre 1997), Capitanucci C. [RV209962]

◆ Ai fini dell'applicazione del codice penale militare di pace l'ufficiale collocato in ausiliaria è a tutti gli effetti un ufficiale in congedo e ad esso le norme penali militari sono applicabili nei limiti stabiliti dall'art. 7 del c.p.m.p. ove non ricorrono le condizioni eccezionali previste dai

precedenti artt. 5 e 6. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che lo stato di congedo degli ufficiali in ausiliaria fosse confermato anche dal contenuto della L. 10 aprile 1954 n. 113 ed ha escluso che l'ufficiale della guardia di finanza collocato in ausiliaria che svolga funzioni di ispettore del Secit possa rispondere del reato di collusione). * Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 1998, n. 2326 (ud. 17 dicembre 1997), Capitanucci C. [RV209963]

Art. 8. (1) Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato. – Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:

1) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;

2) gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto.

(1) *La Corte costituzionale, con sentenza n. 556 del 20 dicembre 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze armate dello Stato dal momento della consegna del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congedamento.*

Art. 9. Ufficiali di complemento di prima nomina. – Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.

Art. 10. Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati. – La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:

1) nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;

2) per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva (1).

(1) *Si veda la nota (1) all'art. 3.*

Art. 11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate. – La legge penale militare si applica:

1) ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

2) a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

Art. 12. Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate. – Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.

Art. 13. Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato. – Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.

Art. 14. Estranei alle forze armate dello Stato. – Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'art. 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.

●●● GIURISPRUDENZA

Attività sediziosa di estranei alle Forze Armate.

◆ Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del codice penale

militare di pace sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 182 dello stesso codice (attività sediziosa), sollevata in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione. * Corte cost., 20 gennaio 1982, n. 30.

Art. 15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso. – La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

Art. 16. Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi. – La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

●●●● GIURISPRUDENZA

SOMMARIO: a) *Efficacia dell'arruolamento invalido;*

b) *Presenza in servizio.*

a) *Efficacia dell'arruolamento invalido.*

◆ È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla norma che stabilisce l'applicazione della legge penale militare agli appartenenti alle Forze armate – ancorché posteriormente al reato commesso sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle Forze armate stesse – nei limiti in cui la norma, in armonia con la disciplina dell'atto amministrativo, comporta la efficacia dell'atto di arruolamento fino al suo annullamento o ad altro atto estintivo dello *status* militare. * Trib. supr. mil., 16 marzo 1976, n. 70, Conte, in *Rass. giust. milit.* 1976, 301.

b) *Presenza in servizio.*

◆ L'effettiva presenza in servizio costituisce ineliminabile presupposto per l'assoggettabilità del c.d. «militare di fatto» alla norma penale militare; nei confronti del c.d. «militare di fatto» imputato di diserzione si impone declaratoria di assoluzione con la più ampia formula, poiché il verificarsi dell'elemento materiale del reato im-

pedisce la concretizzazione del presupposto per l'applicazione della norma penale. * Corte mil. app., sez. dist. Verona, 22 aprile 1993, Avolio, in *Rass. giust. milit.* n. 3/1993, 202.

Art. 17. Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito. – La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

●●●● GIURISPRUDENZA

Militari in missione all'estero.

◆ La richiesta di procedimento del Ministro per i reati commessi all'estero da persone soggette alla legge penale militare non è necessaria allorché esse siano inserite in reparti delle Forze Armate in territorio estero di occupazione, soggiorno e transito, ma solo quando i reati militari siano commessi da militari all'estero in servizio isolato o per motivi privati. (Fattispecie di violata consegna da parte di militare facente parte del contingente Italform in Croazia, comando di servizio di sentinella). * Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2000, n. 79 (c.c. 10 gennaio 2000), Rubino. [RV215236]

Missioni internazionali di pace – disciplina applicabile.

◆ Si applicano le disposizioni del c.p. militare di pace ai reati militari commessi nell'ambito delle missioni previste dalla L. 4 agosto 2006 n. 247, anche se antecedenti alla data della sua entrata in vigore e quindi assoggettati alla più severa disciplina del c.p. militare di guerra prevista dalla precedente normativa, non rilevando la temporaneità di quest'ultima in quanto la regola derogatoria al regime di retroattività della "lex mitior" stabilita dall'art. 2, comma quinto c.p. non trova ragione di applicazione nel caso di norme parimenti temporanee o eccezionali succedutesi l'una all'altra durante il periodo di vigenza ovvero durante la permanenza della situazione di eccezionalità. (Fattispecie relativa ad azione civile esercitata dai superstiti e dai parenti delle vittime dell'attentato di Al Nassiriya). * Cass. pen. sez., I, 14 marzo 2013, n. 11994 (30 gennaio 2013), P.C. in proc. Di Pauli. [RV255448]